

## Documento sindacale

### RESOCONTO INCONTRO INPS DEL 14 FEBBRAIO

Si è tenuto il previsto incontro, presso la sede di via Ciriaco De Mita, 21 di Roma, con tutte le funzioni INPS rappresentate e le organizzazioni sindacali. Apprezziamo lo sforzo da parte di questa struttura esecutiva di favorire una maggiore informazione e ne siamo grati, tuttavia auspichiamo uno sforzo di comprensione da ambo le parti che potrebbe tradursi in un miglioramento del servizio seppur nei vincoli di legge.

**Pensionamento.** Dopo i provvedimenti del governo sulle finestre mobili e lo spostamento di 12 mesi delle finestre d'uscita la situazione è drammatica. Le deroghe al nuovo regolamento previste dalla legge sono solamente per 10.000 lavoratori in mobilità, mentre attualmente i lavoratori in queste condizioni sono 100.000. Verrebbero così meno tutte le condizioni di garanzia definite in passato. In più ci sono un certo numero di colleghi/e che hanno terminato la mobilità del 2007 subendo le conseguenze di 2 delle 3 modifiche della legge:

1. Riforma del 2007 (L. 24 dicembre 2007, n. 247) con nuove decorrenze e creazione finestre per l'anzianità.
2. Riforma del 2009, (manovra anticrisi), dal 1° gennaio 2015 inserimento finestre mobili sulla base dell'aspettativa di vita.
3. Riforma del 2010 (legge 122/2010) spostamento delle finestre di 12 dalla maturazione dei requisiti.

**Fondo volo:** Il ministero del lavoro non ha mai risposto ad Inps sulla valenza dei 4 anni di cigs per maturare il requisito anagrafico e contributivo ridotto per il raggiungimento della pensione di anzianità (si tratterebbe di un anno ogni 5 anni di iscrizione al fondo, fino ad un massimo di 5, rispettando il requisito dei 20 anni di iscrizione al fondo o 15 anni se appartenenti alle categorie di piloti o tecnici di volo), l'Inps farà un sollecito, ma consigliamo per questo tema e più in generale in riferimento alla nuova previdenza, di perseguire un tavolo al Ministero del Lavoro, in questo senso abbiamo già chiesto un incontro di cui aspettiamo la risposta.

L'Accordo Quadro Alitalia del 14 settembre 2008, stipulato a Palazzo Chigi nella parte relativa ai criteri di esclusione nel processo di riassunzione da parte della nuova società Alitalia/CAI. Al punto (ii) sostiene che: *CAI potrà non procedere alla assunzione di coloro che matureranno i requisiti di accesso alle prestazioni previdenziali nell'arco di tempo sommato al periodo di preavviso di fruizione degli strumenti di integrazione del reddito che potranno essere attivati prima e dopo la risoluzione del rapporto di lavoro nelle rispettive amministrazioni straordinarie*. Ma ciò non garantisce dalle modifiche di legge intercorse. C'era una consuetudine di protezione di chi è dentro gli ammortizzatori sociali, ma questo è stato messo in discussione dalle ultime scelte del governo.

L'unica eccezione è quella circa il mantenimento delle vecchie finestre di accesso alla pensione di vecchiaia per la perdita del titolo abilitante (es. piloti).

Altra certezza è la **garanzia di accompagnamento alla finestra** fintanto siamo all'interno dei sette anni, es. si matura il requisito alla pensione a gennaio 2014 ti mantengono in mobilità fino alla finestra d'uscita del gennaio 2015.

**Corte Europea di Giustizia: part-time verticale e trattamento pensionistico.** La Corte Europea di Giustizia, con sentenza C-395/08 e C-396/08, ha affermato che la disciplina italiana sul trattamento pensionistico prevista per i lavoratori a tempo parziale di tipo verticale ciclico è

sfavorita rispetto a quelle concernenti gli altri lavoratori. Secondo la Corte, il principio di non discriminazione scaturente dalla Direttiva n. 97/81, che l'Italia ha fatto propria con il D.L.vo n. 61/2000, fa sì che l'anzianità contributiva necessaria per l'individuazione della data relativa al diritto della pensione debba essere calcolata, per chi è a tempo parziale, come se avesse lavorato a tempo pieno. Da ciò discende che debbano essere prese in considerazione, in via integrale, anche periodi di non lavoro. Su questo Inps per lo stesso motivo al punto precedente invita a rivolgersi al ministero.

**Delibera fondo n. 22, circ. INPS n. 107 del 5 agosto 2010.** Regola il rimborso qualora si lavori a CTD o lavoro autonomo a tempo e si guadagni meno dell'80% , il fondo interviene a copertura. Nella stessa circolare è regolato anche il cumulo tra cigs e attività lavorativa. Inps raccomanda comunicazione preventiva (mezzo PEC, RRR, o di persona allo sportello) alla Direzione Filiale di Coordinamento di Roma Sud Ovest /EUR di viale Beethoven, 11 e sia allo sportello CIGS di AZAS di fco. Fornendo tutte le notizie di dettaglio che favoriscano la gestione particolare dell'evento.

**Conguaglio fiscale,** le prestazioni erogate da INPS vanno obbligatoriamente gestite da un unico CUD, la possibilità di alzare l'aliquota fiscale tramite domanda individuale è irrealizzabile nell'attuale struttura Inps.

Quindi la situazione del conguaglio di inizio anno è destinata a ripetersi fin tanto che rimangono i due assegni, si risolverà al momento della mobilità che sarà gestita con un assegno. L'INPS afferma che siamo tutelati dal momento che ci viene preservato dal conguaglio l'assegno di cig.

Laddove non ci sia stata capienza per la seconda rata del conguaglio, arriverà all'interessato l'avviso con le modalità di **pagamento tramite F24**, comunque, nei prossimi giorni verificheremo la possibilità di versarlo direttamente nella dichiarazione dei redditi.

**Detrazioni Fiscali,** i cigs Alitalia in a. s. possono presentare la richiesta entro il mese di giugno presso lo sportello cigs di fco, occorre fare attenzione nella compilazione, perché il grosso dei conguagli fiscali è determinato da questo elemento e dal fatto che viene applicata solo sull'assegno di cig, senza contare gli eventuali errori di inserimento nei files in carico a byte/inps. In questo senso invitiamo tutti a fare la dichiarazione dei redditi anche denunciando il solo CUD INPS.

**Estratto contributivo.** Recentemente sono state sistemate le settimane e il montante di reddito del 2010, ma si lamentano alcuni casi di calcolo errato per le settimane di contribuzione del 2007 e 2008, per i periodi antecedenti la cigs si consiglia una comunicazione individuale presso lo sportello cigs. Per il 2009 che è ancora incompleto, a breve ci sarà l'aggiornamento.

Per l'integrazione al reddito (cigs) **non ci sono limiti di anni di contribuzione figurativa.** Il limite che compare in qualche testo si riferisce ad altra tipologia.

**Dettaglio delle competenze,** Inps si è detta disponibile a fornire documenti in formato PDF che testimoniano l'avvenuto pagamento a debito come da 730 o Unico. Si tratta di capire dove dovranno rivolgersi i colleghi che ne faranno richiesta.

**TFR che continua a maturare in cigs,** secondo l'articolo 2120 del C.C. matura nelle proporzioni precedenti alla sospensione, vedi circ. 70 del 3 aprile 2007. L'erogazione nel concreto sarà a carico di INPS, in quanto Alitalia in amministrazione straordinaria non può pagare. Questo vale sia per i colleghi che hanno scelto di mantenere il TFR in azienda e sia per chi ha fatto la scelta della previdenza complementare. Per chi fosse già andato in pensione stanno ultimando i conteggi per poter pagare, naturalmente per la parte insinuata in tribunale si dovrà attendere l'esito della procedura.

**Ricalcolo periodo dicembre 2007 novembre 2008 all 80%.** Secondo il deliberato della riunione del FSTA del 29 gennaio 2010: *.. i periodi di : malattia - maternità - allattamento-adozione- affidamento- permessi L.104- congedi parentali- malattia del bambino- donazione sangue- esami universitari- mancato impiego da parte dell'azienda, vanno sterilizzati ai fini del calcolo della retribuzione di riferimento .. .*

Ad agosto sono stati fatti 1634 mandati di pagamento di competenze arretrate 2009 da parte dell INPS, con tassazione separata. A questi colleghi dovranno quindi erogare gli arretrati per quelle a consuntivo del 2010. Il RICALCOLO per tutta la rimanente popolazione che ne ha fatto richiesta dovrebbe essere al termine.

**Agevolazioni iniziativa autonoma, impresa, cooperativa, anticipazione integrazione al reddito.**

(rif. Messaggio 20 settembre 2010 n. 23542 e legge 102 del 3 agosto 2009).

L INPS fa sapere che l anticipo degli assegni di cigs è previsto solo per la cigs autorizzata. Poiché noi abbiamo un autorizzazione semestrale, la cifra risulta irrisoria e quindi non c'è alcun beneficio. Oltretutto, la persona interessata dovrebbe dare le dimissioni, perdendo anche l'assegno del FSTA.

**Ricollocamento e formazione dei cigs,** è stata formulata una richiesta in tal senso al ministero del lavoro da parte del comitato amministratore del FSTA per poter utilizzare i fondi che al momento risultano in buone condizioni e tali da assicurare la continuità del reddito ai cigs.

La gestione dell'integrazione al reddito soprattutto con i naviganti si complica grazie alla circolare INPS n° 73 dell'11 luglio 2008 che li obbliga ad esibire, in originale, il **libretto di volo o l attestato di volo**, e sempre in originale, dovranno successivamente esibirli con cadenza trimestrale. E però allo studio con Enac una soluzione a riguardo.

**Dichiarazione d Immediata Disponibilità.** ( rif. alla circolare n. 133 del 22.10.10 modulo SR105), è da fare presso lo sportello cigs e non è in contraddizione con il **Patto di servizio** presso i centri per l'impiego.

Per ultimo, perché decorre tra poco meno di due anni ,il tema della **Mobilità e lavori temporanei**. Per i lavoratori del trasporto aereo **l assegno diventa unico e nelle stesse quantità** della cassa integrazione (80%). L indennità viene sospesa quando il lavoratore viene assunto con contratto a tempo determinato per un periodo non superiore al periodo di diritto alla fruizione dell'indennità (nel ns. caso dunque durante la mobilità si potrà avere contratti a tempo determinato per un massimo di tre anni che porterebbe il periodo da tre a sei anni).

In questo caso il lavoratore al termine del contratto di lavoro a tempo determinato avrà il diritto di recuperare l'intero periodo mancante. Identico trattamento è stabilito per quei lavoratori che, assunti a tempo indeterminato, non dovessero superare il periodo di prova. Ciò è affermato negli accordi di p. Chigi e trova conferma nella legislazione rif. Art. 8 (legge223), CIRCOLARE INPS N. 3 del 2 gennaio 1992. **Non abbiamo anche in questo caso la certezza del blocco dei requisiti pensionistici.**

Siamo certi che una migliore collaborazione tra Inps e AZAs (byte) e organizzazioni sindacali, passando anche tramite riunioni collegiali, potrà assicurare una maggiore serenità al lavoratore in cigs pur nella sua situazione di disagio evidente.

Roma, 14.2.2011